

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 09/01/2025

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, la ricorrente – insoddisfatta degli esiti dell'interlocuzione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro chiedendo la restituzione della quota non maturata degli interessi e delle voci di costo, per il rispettivo importo di € 3.570,23, oltre agli interessi legali.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto faceva presente di aver già rimborsato tutti gli oneri dovuti in base alla disciplina contrattuale, alla normativa italiana e al costante orientamento al riguardo della Banca d'Italia, dell'Arbitro Bancario Finanziario e del Giudice ordinario.

Sottolineava la natura *up front* delle commissioni per il perfezionamento del finanziamento e delle provvigioni all'intermediario del credito, in quanto remunerative di attività prodromiche alla stipula del contratto, come poteva evincersi dalla legenda esplicativa allegata al modello SECCI. Considerava pure infondata la richiesta di restituzione degli interessi corrispettivi sulla base del metodo *pro rata temporis* in quanto la pattuizione prevedeva un "piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente" e l'obbligo del cliente – in caso di estinzione anticipata – di rimborsare al finanziatore il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.

Rilevava che con la sentenza della CGUE del 09/02/2023 fosse stato superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, sia dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi *up front*; soggiungeva, inoltre, che neppure la previgente formulazione della norma di cui all'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. - quand'anche applicata secondo un'interpretazione retroattivamente conforme alla sentenza *Lexitor* (secondo l'enunciato della sent. n. 263/22 della Corte Costituzionale) - consentirebbe il rimborso dei costi *up front* pagati a terzi.

Osservava che l'esclusione della rimborsabilità dei costi *up front* fosse stata confermata pure dalla Corte di Giustizia nella sentenza della 9 febbraio 2023, resa nella causa C-555/21 e successiva rispettato alla sentenza *Lexitor*.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza *Lexitor*"), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "*Lexitor*" -, secondo cui:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".* Ciò in quanto *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del*

rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”.

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Detto orientamento appare comunque conforme all’assetto normativo riveniente dall’ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Con riferimento agli interessi corrispettivi, deve invece rilevarsi che mentre il punto 4 del modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) prevede, tra l’altro, l’applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell’importo retrocedibile a titolo di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la sezione 2 dello stesso fa invece richiamo al piano di ammortamento alla francese per il calcolo delle rate. In relazione a tali previsioni il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del *pro rata temporis*” (cfr. dec. nn. 6885/2022 e 6888/2022).

L’incongruenza delle due richiamate disposizioni, palesa una evidenza incongruenza che non può essere risolta neppure attraverso le regole di ermeneutica contrattuale stabilite dal codice civile.

Il Collegio, pertanto – riconosciuta la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera A e delle provvigioni per l’intermediario del credito, nonché la natura *recurring* di quelle di cui alla lettera B – accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 27.749,44	TAN	5,63%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	303,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/01/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,80%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni perfezionamento (voce A)				727,20	Upfront	38,80%	282,16	0,00	282,16
Commissioni gestione (voce B)				727,20	Recurring	60,00%	436,32	436,32	0,00
Provvigioni interm. del credito (voce C)				2.181,60	Upfront	38,80%	846,48	0,00	846,48
Interessi corrispettivi				8.610,56	Recurring	60,00%	5.166,34	3.341,39	1.824,95
Totale				3.636,00					2.953,59

Il Collegio dispone altresì che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.954,00, oltre gli interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA